

Cassazione civile sez. I, 22 maggio 2023, n. 13997. Pres. Cristiano. Rel. Crolla.

Fatto

1. X. Banca S.p.a. proponeva reclamo avverso il decreto del Tribunale di Lucca con il quale era stato omologato il concordato preventivo della C. Group S.p.a. in liquidazione.

1.1 In particolare la banca sosteneva: a) che C. Group era stata già ammessa ad una prima procedura di concordato preventivo, nel corso della quale era stata autorizzata una transazione con cui le era stato riconosciuto il pagamento in prededuzione della residua somma di Euro 200.000, dovutale a saldo del credito ipotecario vantato, in cambio del suo assenso alla restrizione dell'ipoteca; b) che tuttavia, dopo la vendita dell'immobile sul quale era iscritta la garanzia, C. Group aveva rinunciato al concordato, lasciando insoluto il suo credito prededucibile, per poi presentare, a distanza di meno di due anni, una seconda domanda di concordato in cui quel credito era stato appostato al rango ipotecario, anziché in prededuzione; c) che vi era continuità tra la prima e la seconda procedura, trattandosi di insolvenza unica protrattasi nel tempo; d) che quindi la proposizione del nuovo ricorso per concordato preventivo costituiva abuso del processo.

2. La Corte d'Appello di Firenze, con decreto del 29 luglio 2016, accoglieva l'opposizione e revocava l'omologazione del concordato preventivo. Rilevava che - benché il credito di X. fosse sorto in occasione o in funzione della prima procedura concorsuale, con la conseguenza che difettavano i presupposti per ritenere che potesse esserne riconosciuta la prededucibilità anche nel secondo concordato- il comportamento di C. Group s.p.a. era stato sostanzialmente finalizzato a privare la creditrice della possibilità di ricevere quanto dovutole: la rinuncia della società al primo concordato e la successiva proposizione di una nuova domanda di ammissione alla procedura apparivano infatti strumentali al raggiungimento di tale effetto fraudolento e la condotta della debitrice integrava quella situazione di abuso del diritto che rende inammissibile la domanda di concordato.

3. C. Group S.p.a. in liquidazione ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato a due motivi, cui X. Banca s.p.a. ha resistito con controricorso.

Diritto

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1175 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere il giudice di secondo grado ravvisato la fattispecie di abuso del diritto per il solo fatto che C. aveva presentato una seconda domanda di concordato preventivo dopo meno di due anni dalla rinuncia al primo, senza compiere alcun accertamento circa la finalità della società di perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto allo scopo tipico del concordato.. La ricorrente assume che l'affermazione contenuta nel decreto, secondo la quale l'abuso del diritto sarebbe consistito nel privare X. Banca spa della possibilità "di ricevere quanto alla stessa spettante", sarebbe generica perché compiuta senza verificare se, a seguito della proposizione della nuova domanda di concordato, l'istituto avesse realmente visto pregiudicato il proprio diritto di credito.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; rileva che la corte del merito non ha tenuto conto, da un lato, che nelle more tra le due procedure non erano state proposte istanze di fallimento né promosse azioni cautelari o esecutive nei suoi confronti e, dall'altro, che al credito della X. era stata riconosciuta natura ipotecaria.

3. I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati per quanto di ragione.

3.1 Secondo il costante insegnamento di questa Corte la domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti (cfr. Cass. S.U. 9935/2015, 12066/2017, 5677/2017, 7177/2020 e 8992/2021).

3.3 Nel caso di specie la corte fiorentina non ha fatto buon governo dei suesposti i principi, in quanto ha fatto discendere l'asserita abusività del processo non da una condotta della società finalizzata ad evitare o ritardare la dichiarazione di fallimento, che non è stata chiesta da alcun creditore (neanche da X. s.p.a.), ma dalla mera utilizzazione dello strumento - previsto dall'ordinamento - della rinuncia al concordato seguita dalla riproposizione della domanda di ammissione a distanza di quindici mesi, senza curarsi di precisare perché la seconda domanda avesse pregiudicato il credito della Banca, inserita nella proposta concordataria tra i creditori privilegiati, categoria cui era stato promesso l'integrale pagamento.

3.4 Non è dato, quindi, comprendere quali fossero in concreto le finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle tipiche della procedura di regolamentazione della crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, perseguite dalla società ricorrente.

4. Il decreto impugnato va pertanto cassato, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2023.